

STATUTO

HOSPITIS SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGNONE IS CORSO GARIBALDI 55

Numero REA: IS - 216023

Codice fiscale: 01006750945

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

15°) Le spese e tasse di questo atto, e conseguenti, sono a carico della società con i benefici fiscali del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, per l'importo presumibile di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) che i soci si obbligano a soddisfare.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella - Allegato B - del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Testo Unico sull'Imposta di Bollo).

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime undici pagine dei quattro fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 18 e 10 dai comparenti e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non degli allegati, per avervi i comparenti rinunziato, ho dato lettura ai comparenti medesimi, che, da me interrogati, lo ha dichiarato conforme alla loro volontà.

FIRMATI: MARIA LAURA MANCINI - COSTA FABRIZIO - STEFANO PIGAZZANI - FRANCESCO MAIORANO - IVAN STOMEIO - GIORGIO DE VITIS - MILENA ROSA - ANGELO PETTINEO - MANUELA BARBONI - MARIACRISTINA PEPE - CAPELLI MAURIZIO - MARINA CASTALDINI - BERNARDO BORRI, NOTAIO

**ALLEGATO "E" AL N. 53053 DI REP. E AL N. 24645 DI RACC.
STATUTO**

"HOSPITIS SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

PROFILI GENERALI

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, l'impresa sociale **"HOSPITIS SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"** (oltre indicata anche come "Impresa sociale Hospitis").

2. L'impresa sociale Hospitis nasce per iniziativa di una rete di Comuni, posti in varie regioni italiane, nonché di altri enti dell'economia sociale e del Terzo settore e di associazioni che hanno in tal modo inteso dare attuazione e sviluppare l'omonimo progetto pilota Hospitis al fine di salvaguardare la qualità dei servizi da erogare per non incidere negativamente sui bilanci pubblici e conseguire una precisa "visione" di sviluppo locale sostenibile basato sulla partecipazione dei cittadini dei territori coinvolti.

Articolo 2

Sede della impresa sociale e domicilio dei soci

1. L'impresa sociale Hospitis ha sede legale nel comune di Agnone (IS) all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle imprese.

2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune in cui l'impresa sociale Hospitis ha sede legale, così come di istituire e di sopprimere, anche altrove, unità locali operative, succursali, agenzie e rappresentanze.

3. Il domicilio dei soci in ogni loro rapporto con l'impresa sociale Hospitis è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 3

Durata

1. L'impresa sociale Hospitis ha durata sino al 31 dicembre 2060, prorogabile

dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

2. Costituisce specifica causa di scioglimento dell'impresa sociale Hospitis il venir meno, per qualsiasi ragione, delle condizioni programmatiche e finanziarie per attuare il progetto pilota nazionale Hospitis.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4

Finalità

1. In conformità all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, l'impresa sociale Hospitis si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero l'interesse generale delle comunità dei territori interessati dal progetto Hospitis alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto.

2. Nel perseguire le proprie finalità, l'impresa sociale Hospitis si propone di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e di altri soggetti economici, sociali e culturali interessati alle sue attività.

Articolo 5

Oggetto sociale

1. L'impresa sociale Hospitis svolgerà in via stabile e principale le attività d'impresa di interesse generale contemplate all'articolo 2, comma 1, lett. f), i), k) e v), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112 (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 1 del decreto in rassegna; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata). In particolare, l'assemblea dei soci si doterà di un regolamento interno ove saranno precisate le dinamiche operative.

2. L'impresa sociale Hospitis potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, salvo quanto indicato al successivo comma 3, così come assumere partecipazioni in altre società o imprese, qualora ciò sia necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta per la raccolta del pubblico risparmio.

3. L'impresa sociale Hospitis non potrà acquistare immobili ed autoveicoli, né potrà assumere debiti, in difetto di una diretta connessione con le attività di interesse generale svolte, mentre è consentita la stipula di contratti di smobilizzo di crediti rappresentati da fatture commerciali.

Articolo 6

Assenza dello scopo di lucro

1. L'impresa sociale Hospitis destina ogni eventuale utile o avanzo di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In tal senso, essa si uniforma all'articolo 3, comma 2-bis, del

decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

2. Qualora l'assemblea dei soci, in futuro, deliberi l'istituzione della tipologia dei "soci finanziatori", la distribuzione di dividendi ai soci finanziatori è consentita nei limiti di cui all'articolo 8, comma 4, del presente statuto.

TITOLO III SOCI

Articolo 7

Soci ordinari

1. Sono soci ordinari: consorzi o associazioni, anche partecipati da enti pubblici, enti del Terzo settore, cooperative di comunità, associazioni regolarmente costituite con o senza personalità giuridica, cooperative sociali, reti di imprese formalmente costituite, persone fisiche in possesso di idonei requisiti e capacità tecnico-professionali funzionali agli obiettivi del progetto Hospitis.

2. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

3. Non possono essere soci ordinari enti e soggetti economici in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

4. Non possono essere soci ordinari enti e soggetti economici che esercitano in proprio, o mediante partecipazione di controllo in altri enti e soggetti economici, imprese in concorrenza con quelle dell'impresa sociale Hospitis.

5. I soci ordinari concorrono al perseguimento delle finalità dell'impresa sociale Hospitis mediante lo svolgimento delle attività da quest'ultima ad essi affidati.

Articolo 8

Soci finanziatori

1. Sono soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile coloro che non intrattengono rapporti mutualistici con l'impresa sociale Hospitis, ma sottoscrivono quote del suo capitale sociale al fine di promuoverne e sostenerne l'attività statutaria, così contribuendo al perseguimento dei suoi obiettivi.

2. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, i soci finanziatori hanno i medesimi diritti dei soci ordinari e la disciplina del loro rapporto è quella applicabile ai soci ordinari in quanto compatibile.

3. A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto in assemblea. Qualunque sia il numero dei soci finanziatori e il numero delle quote da essi possedute, alla tipologia dei soci finanziatori è in ogni caso attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea dei soci.

4. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, lett. a), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, ai sensi del quale l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, "se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque

non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato".

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci finanziatori è ridotto solo dopo quello dei soci ordinari; in caso di liquidazione della impresa sociale, i soci finanziatori hanno diritto di prelazione, rispetto ai soci ordinari, nel rimborso dei conferimenti effettuati.

6. Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dall'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 9

Procedura di ammissione di nuovi soci

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, la persona giuridica che intenda essere ammessa come socio deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente quanto qui di seguito elencato:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) la qualità o la funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda;
- f) il numero degli associati o dei soci;
- g) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- h) l'estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- i) il bilancio dell'ultimo esercizio;
- j) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione richieda.

2. Le persone fisiche che intendano aderire devono presentare idonea documentazione da cui si evinca il possesso di una adeguata qualifica professionale in coerenza con lo spirito dell'impresa sociale.

3. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, in linea con lo scopo sociale e con l'attività economica svolta.

4. La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

5. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A.R. o PEC, all'interessato.

6. Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale in tal caso delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione.

7. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione e al diniego di ammissione.

Articolo 10

Obblighi dei soci

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- dell'importo corrispondente al valore delle quote sottoscritte;

- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi dell'impresa sociale Hospitis;

c) ad instaurare, quando trattasi di nuovo socio ordinario, rapporti mutualistici con l'impresa sociale Hospitis, in conformità ai regolamenti approvati;

d) a non svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività che possa creare nocumento all'impresa sociale Hospitis e, di conseguenza, legittimi l'esclusione del socio da parte del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 12

Recesso del socio

1. Il socio può recedere dall'impresa sociale nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:

a) qualora abbia perduto i requisiti che costituiscono il presupposto della sua ammissione;

b) qualora non sia più in grado di collaborare per il perseguimento degli scopi sociali;

c) qualora si trovi in stato di liquidazione.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. I soci fondatori non possono per alcuna ragione recedere dall'impresa sociale Hospitis prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della medesima.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'impresa sociale Hospitis con lettera raccomandata A.R. o PEC.

5. Il consiglio di amministrazione deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto.

6. Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

7. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del codice civile, in caso di insussistenza dei presupposti del recesso, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. o PEC al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

8. Il recesso produce effetto:

a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;

b) per i rapporti mutualistici tra soci, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In questo secondo caso, il consiglio di amministrazione, su istanza del richiedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13

Esclusione del socio

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all'impresa sociale Hospitis;

b) si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti:

- dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;

- dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;

d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con l'impresa sociale Hospitis, e, in particolare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici e di collaborazione.

2. La delibera di esclusione è di competenza del consiglio di amministrazione e deve essere annotata nel libro soci.

3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), prima di deliberare sull'esclusione, il consiglio di amministrazione deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.

4. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine di 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, deve essere comunicata da parte del consiglio di amministrazione al socio escluso tramite lettera raccomandata A.R. o PEC: essa produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici e collaborativi pendenti.

Articolo 14

Liquidazione della quota del socio uscente

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, è ammesso il rimborso ai soci receduti o esclusi del capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), del predetto decreto. La disposizione si applica anche in favore degli eredi in caso di morte del socio.

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene efficace.

3. Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.

4. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni e dal pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso

della partecipazione i soci che vengono esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere b) e d).

5. Qualora risulti che il socio, receduto o escluso, sia debitore di somme di denaro nei confronti dell'impresa sociale, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

6. Ai sensi dell'articolo 2536, comma 1, del codice civile, il socio che cessa di far parte dell'impresa sociale Hospitis risponde verso quest'ultima, per quanto non versato, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

7. Ai sensi dell'articolo 2536, comma 2, del codice civile, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza, il socio uscente è obbligato verso l'impresa sociale Hospitis nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PROFILI FINANZIARI

Articolo 15

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'impresa sociale Hospitis è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

i) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

ii) dalle sottoscrizioni dei soci finanziatori, secondo le modalità meglio disciplinate da apposita assemblea straordinaria dei soci che si svolgerà successivamente a quella di costituzione;

b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

c) dall'eventuale riserva a garanzia del rimborso delle quote sottoscritte dai soci finanziatori;

d) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;

e) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga all'impresa sociale Hospitis per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

2. L'impresa sociale Hospitis esclude l'emissione di certificati azionari e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è conseguente all'iscrizione al libro dei soci.

3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento dell'impresa sociale Hospitis.

Articolo 16

Vincoli sulle quote e loro alienazione

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetti verso l'impresa sociale Hospitis senza l'autorizzazione degli amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o PEC, fornendo indicazioni relativamente all'aspirante acquirente.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'impresa sociale Hospitis deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.
6. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le quote dell'impresa sociale Hospitis purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 17

Bilancio di esercizio e destinazione di utili d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali in conformità all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 18

Bilancio sociale

1. L'impresa sociale Hospitis è tenuta a redigere, approvandolo con le medesime modalità del bilancio di esercizio, a depositare presso il registro delle imprese, nonché a pubblicare sul proprio sito internet, un bilancio sociale in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 4 luglio 2019).

Articolo 19

Ristorni ai soci

1. L'impresa sociale assicura il rispetto dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.
2. Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare nel conto economico somme a titolo di ristorno in favore dei soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e sociale e purché tali ristorni siano correlati alle attività d'impresa di interesse generale svolte dall'impresa sociale Hospitis.
3. La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra l'impresa sociale Hospitis ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati fra loro):

- in rapporto alla partecipazione alle iniziative sociali e alle attività di progettazione e sviluppo dell'impresa sociale Hospitis;
- in rapporto al valore delle commesse acquisite dall'impresa sociale Hospitis che sono assegnate ai soci ordinari;
- in base ad altri criteri individuati nel regolamento.

Articolo 20

Responsabilità patrimoniale

1. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto l'impresa sociale Hospitis con il suo patrimonio.
2. Il creditore particolare del socio ordinario, finché dura l'impresa sociale Hospitis, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.

TITOLO V

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Organi sociali

1. Sono organi dell'impresa sociale Hospitis:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio sindacale o il sindaco unico;
 - d) il revisore legale o la società di revisione legale;
 - e) l'amministratore delegato.
2. I componenti degli organi dell'impresa sociale Hospitis devono essere scelti tra persone che non presentino condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di onorabilità, competenza e professionalità, comprovati dalle iscrizioni negli specifici albi professionali e nell'assenza di provvedimenti disciplinari assunti dai rispettivi ordini di appartenenza.

Articolo 22

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. La convocazione dei soci viene effettuata mediante lettera raccomandata A. R. o PEC, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi o il sindaco unico. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
3. L'assemblea potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto stabilito di volta in volta nella comunicazione di convocazione.

Articolo 23

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
 - b) approva il bilancio sociale;
 - c) nomina gli amministratori e il presidente del consiglio di amministrazione;
 - d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico;
 - e) nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione;

- f) determina, nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, i compensi da corrispondere ad amministratori, sindaci e revisore legale o società di revisione;
- g) approva i regolamenti interni predisposti dal consiglio di amministrazione;
- h) promuove l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ai fini dell'approvazione del bilancio. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della sua richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'impresa sociale Hospitis, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti previsti dalla legge.

Articolo 24

Costituzione e quorum

- 1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- 2. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
- 4. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato dell'impresa sociale o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci.
- 5. Nel caso non si sia raggiunto il quorum costitutivo nelle prime due convocazioni, in terza convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 25

Verbale delle deliberazioni e votazioni

- 1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.
- 2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.
- 3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
5. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 26

Voto in assemblea

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti dei soci oppure loro mandatari che siano loro soci o amministratori, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata all'impresa sociale Hospitis.
3. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il diritto di voto dei soci finanziatori è disciplinato dall'articolo 8, comma 3, del presente statuto.
4. È ammessa la delega di voto: ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
5. Non è ammesso il voto segreto.
6. Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 27

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Il presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28

Consiglio di amministrazione

1. L'impresa sociale Hospitis è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri e da un numero massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea.
2. Un componente, con funzione di Presidente, è eletto dall'assemblea dei soci tra persone indicate dai soci ordinari; gli altri componenti sono eletti dall'assemblea dei soci ordinari.
3. Un componente è eletto dall'assemblea su indicazione dei soci finanziatori.
4. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio;
5. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri l'amministratore delegato e il vicepresidente.

Articolo 29

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.
2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle

attribuzioni previste dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici, all'amministratore delegato, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 30

Convocazioni e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, ovvero dall'amministratore delegato.
2. La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata A. R. o PEC, inviata almeno tre giorni prima dell'adunanza, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi o il sindaco unico ne siano informati.
3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le riunioni potranno svolgersi anche in via telematica, secondo quanto stabilito di volta in volta nella comunicazione di convocazione.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quando il consiglio di amministrazione intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 29 e di cui al comma 3 dell'articolo 33 del presente statuto, dove è necessaria l'unanimità. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso di ulteriore parità, prevarrà il voto del presidente.

Articolo 31

Integrazione del Consiglio

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, l'assemblea viene convocata d'urgenza per procedere all'integrazione del consiglio.

Articolo 32

Compensi agli amministratori

1. Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi in favore degli amministratori e dell'amministratore delegato, fermo il rispetto dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 33

Rappresentanza

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato hanno la rappresentanza disgiunta dell'impresa sociale Hospitis di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente e l'amministratore delegato sono pertanto autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'impresa sociale davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti oppure a consulenti, con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo.

Articolo 34

Collegio sindacale o sindaco unico

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea.
2. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico sono nominati dall'assemblea.
3. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
4. La retribuzione annuale dei sindaci o del sindaco unico è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, fermo il rispetto dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.
5. Oltre alle funzioni sue tipiche, il collegio sindacale o il sindaco unico esercitano altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale Hospitis ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali vigenti.

Articolo 35

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sull'impresa sociale Hospitis è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.
2. L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
3. In ogni caso è fatto salvo il rispetto dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 36

Coinvolgimento di lavoratori, comunità locali e altri soggetti interessati all'attività

1. L'impresa sociale Hospitis promuove il coinvolgimento dei lavoratori, delle comunità locali e degli altri soggetti direttamente interessati alla sua attività mediante un meccanismo di informazione e consultazione disciplinato con regolamento proposto dal consiglio di amministrazione e finalizzato a porre i predetti soggetti nella condizione di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sullo sviluppo locale sostenibile.
2. Con regolamento proposto dal consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci sono definiti criteri e modalità affinché i soggetti interessati nominino loro rappresentanti in una consulta locale permanente ove approfondire iniziative e progetti e discutere del bilancio previsionale.
3. I rappresentanti di cui al comma secondo partecipano con diritto di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto all'assemblea dell'impresa sociale Hospitis convocata per deliberare sulle materie di cui al precedente articolo 23 comma primo lettere a), b), c), d). Le delibere riguardanti materie incidenti direttamente sulle condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale Hospitis o sulle qualità dei progetti di sviluppo locale sostenibile non possono essere assunte senza aver previamente invitato i rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti e delle comunità locali ad esprimere la loro opinione in merito.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'impresa sociale Hospitis avverrà in conformità dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, e quindi in ossequio all'articolo 2514, comma 1, lett. d), del codice civile.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Rinvio

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra l'impresa sociale Hospitis e i soci, anche con riguardo a criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione può adottare specifici regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 39

Norme applicabili

1. Così come disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile, con particolare riguardo a quelle sulla società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i presupposti ex articolo 2519, comma 2, del codice civile, e relative disposizioni attuative.

FIRMATI: MARIA LAURA MANCINI - COSTA FABRIZIO - STEFANO PIGAZZANI - FRANCESCO MAIORANO - IVAN STOMEIO - GIORGIO DE VITIS - MILENA ROSA - ANGELO PETTINEO - MANUELA BARBONI - MARIACRISTINA PEPE - CAPELLI MAURIZIO - MARINA CASTALDINI - BERNARDO BORRI, NOTAIO

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma in data 30 GENNAIO 2024 al n. 1820 SERIE 1T.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Molise con aut. DIR.REG.MOLISE n. 8267 del 29.09.2015.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.